

TFR-TFS, trattenuta del 2,5%: la posizione della Cisl FP

Cari colleghi,

relativamente alle trattenute operate sul nuovo TFS ed alle recenti pronunce giurisdizionali in merito, la Cisl Fp ha predisposto e sta mettendo in atto un'importante strategia di sostegno legale ai lavoratori pubblici.

Come è noto, l'art. 12 co. 10 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), ha modificato il computo del TFS di cui sono destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle modifiche introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'indennità di buonuscita non è stata più calcolata sul 9,60% - di cui 7,10% a carico delle Amministrazioni e 2,5% a carico dei dipendenti - dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile, ma quantificata accantonando (in modo virtuale) annualmente il 6,91% della retribuzione utile (con la rivalutazione di cui all'art. 2120 co. 4 c.c.).

La buonuscita, pertanto, dal 1° gennaio dello scorso anno, ha seguito il metodo di calcolo del TFR e non più quello del TFS, con conseguente disapplicazione del sistema di calcolo di cui al d.P.R. n. 1032/1973 ed escludendo quindi la trattenuta del 2,5% a carico del lavoratore.

Ciononostante, le amministrazioni hanno continuato ad operare le trattenute, con una **sottrazione ingiustificata del 2,5% sugli stipendi**, che ha penalizzato e continua a penalizzare i pubblici dipendenti.

La Consulta si è pronunciata sul punto con sentenza n. 232 depositata l'11 ottobre 2012 ritenendo che "il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente" (dato che la trattenuta si calcola ora sull'intero importo retributivo), determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo. [...] Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione".

La pronuncia della Corte Costituzionale **ha effetto erga omnes, ossia per tutti**, e non soltanto nei confronti dei partecipanti al ricorso al T.A.R. dell'Umbria, ossia al giudizio in seno al quale è stata sollevata la questione di costituzionalità positivamente decisa con la sentenza n. 223/2012.

Le Amministrazioni di appartenenza devono dunque provvedere alle dovute restituzioni. Se così non fosse ogni lavoratore interessato può adire le vie giudiziarie (tenendo conto che il termine di prescrizione è quinquennale e ha preso a decorrere dal 1° gennaio 2011).

Per queste ragioni alleghiamo un fac-simile di diffida, per i lavoratori, assunti prima del 01/01/2001 (già soggetti TFS) e che siano interessati, da inviare alle amministrazioni di appartenenza allo scopo di sollecitare l'interruzione immediata della ritenuta del 2,5% e rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Bergamo, 17 ottobre 2012

VIA CARNOVALI 88/A

24126 BERGAMO

TEL 035 324510 - 035 324600

FAX 035 324511

(Amministrazione di appartenenza)

OGGETTO: Cessazione del prelievo del 2,50% sull' 80% della retribuzione e ripetizione delle somme trattenute e trattenende

ATTO DI DIFFIDA – L. 241/90 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ (c.f. _____), attualmente in servizio presso _____ con la qualifica di _____ inquadrato/a nella Area Inquadramento _____ fascia retributiva _____ espone quanto segue:

PREMESSO CHE

- dal 1° gennaio 2011, in base all'intervenuta modifica di cui al comma 10 dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n.122, è stata abrogata la disciplina dell'indennità di buonuscita per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con conseguente passaggio alla regolamentazione civilistica denominata "Trattamento di fine rapporto";
- per effetto del nuovo sistema di calcolo, l'indennità di buonuscita non viene più calcolata sul 9,60% (7,10% a carico delle Amministrazioni e 2,5% a carico dei dipendenti) dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile, ma viene quantificata accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione utile (con la rivalutazione di cui all'art. 2120 co. 4 c.c.), interamente a carico del solo datore di lavoro;
- ciò nonostante, il prelievo del 2,5% alla voce "Opera di previdenza" ha continuato dal 1° gennaio 2011 e continua ad essere illegittimamente praticato sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali relativi al periodo indicato in possesso di codesta Amministrazione;
- risulta evidente che la trattenuta del 2,50% eseguita dall'Amministrazione nei propri confronti deve considerarsi illegittima, poiché non dovuta, a partire dal 1° gennaio 2011;
- su tale questione, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 232 depositata l'11 ottobre 2012 dichiarando l'**illegittimità costituzionale della disposizione** e ritenendo che "il mantenimento della rivalsa sul dipendente, in assenza peraltro della "fascia esente" determina una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo. [...] Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione".
- tale ingiustizia, ha conclamato e conclama dunque un ingiusto danno patito e patendo.

Tanto premesso l'istante

DIFFIDA

ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, codesta Amministrazione alla tempestiva cessazione della citata indebita trattenuta del 2,50%, con conseguente ripetizione delle somme illegittimamente trattenute e trattenende oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

CON AVVISO

che perdurando tale comportamento il sottoscritto si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.

La presente è valevole a tutti gli effetti di legge, compreso quello di costituzione in mora e di interruzione di ogni prescrizione anche ai sensi dell'art. 2943 Cod. Civ.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

Firma

_____ lì _____
